

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

(72^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, numero 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forente » (2230) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 940, 942, 943, 945
BOCCASSI	942
BRAMBILLA	942
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	942
DI PRISCO	942
MACAGGI	942
ROTTA	941
TORELLI	941, 942, 945
VARALDO	945

« Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (2386) (D'iniziativa dei deputati Nucci ed altri; Pintus) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	939, 940
VALSECCHI, relatore	940

La seduta è aperta alle ore 12,25.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermanni, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Capo-

ni, Celaşco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Garavelli, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Nencioni è sostituito dal senatore Pace.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

VALSECCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nucci ed altri; Pintus: « Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (2386) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nucci, Quintieri e Prodi; Pintus: « Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore supe-

riore », già approvato dalla Camera dei deputati.

V A L S E C C H I , *relatore*. Chiedo che la discussione sul disegno di legge sia rinviata poichè è necessario un ulteriore attento esame della materia, in considerazione dei pareri discordanti espressi dalle organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (2230)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Genco, Berlingeri, Jannuzzi, Lepore e Macaggi: « Modificazione alla legge 5 luglio 1965, numero 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Alla base della presentazione del disegno di legge vi sono, in primo luogo, motivi di carattere umanitario. Dopo l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, si è potuta constatare l'esistenza di casi particolari che, purtroppo, non potevano più rientrare nelle disposizioni della suddetta legge.

Alcune vedove di avvocati e procuratori, già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa forense, hanno lasciato trascorrere, forse perchè non a conoscenza della legge, il termine perentorio di un anno previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1965, n. 798, per la presentazione della domanda di ammissione alla pensione indiretta.

Concedere a queste poche decine di vedove una riapertura di termini, perchè pos-

sano fruire del trattamento pensionistico previsto, è un atto di umanità che comporterebbe un ben lieve aggravio per la Cassa forense.

Nel disegno di legge è, inoltre, preso in considerazione il caso di alcuni avvocati, già in età avanzata, che non hanno provveduto nei termini previsti — pregiudicando così gravemente la loro attuale posizione previdenziale — ad esercitare la facoltà di riscatto delle annualità mancanti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. Si propone, perciò, all'articolo 2 di riaprire i termini sino al 31 dicembre 1968.

Altra ragione del disegno di legge sono le modifiche da apportare alle norme che regolano l'assistenza sanitaria forense. Contro il tipo di gestione, finora condotto dall'ENPDEDP, sono state sollevate critiche e riserve da parte di molti avvocati. Considerando che la convenzione stipulata dalla Cassa forense con l'ENPDEDP scade il 31 dicembre di questo anno, si desidera, in occasione di tale scadenza, consentire alla Cassa libertà e indipendenza nella gestione del servizio di assistenza sanitaria, nel modo che reputi più utile e conveniente per i propri iscritti, senza però escludere la possibilità di continuare ad avvalersi del sistema attuale di gestione indiretta.

All'articolo 8 è inoltre indicata una altra delle ragioni di questo disegno di legge. Gli attuali amministratori della Cassa sono ormai prossimi alla scadenza del loro mandato. Avendo essi predisposto la legge organica di riforma della previdenza ed assistenza forense, al fine anche di non ritardarne l'ultimazione, si vorrebbe consentire loro di concludere tale opera, prorogando di due anni la scadenza del mandato. Sono dell'avviso che tale proroga possa essere concessa in quanto di carattere provvisorio.

La Commissione giustizia ed autorizzazione a procedere ha espresso il seguente parere:

« La 2ª Commissione ritiene giustificate le modificazioni proposte alla legge 5 luglio 1965, n. 798 ed esprime parere favorevole di massima, per quanto attiene alla sua competenza, al disegno di legge n. 2230, d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

La 2^a Commissione ha però rilevato che non appare legittimo il disposto dell'articolo 8, che contraddice il principio di carattere generale relativo alla rinnovazione, alla scadenza, delle amministrazioni.

Ha pure rilevato che all'articolo 6, n. 2, è necessaria aggiungere i figli adottivi ».

T O R E L L I . Desidero presentare degli emendamenti, concernenti più la forma che la sostanza di alcuni articoli del disegno di legge.

Essendo la Cassa forense sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, il quale aveva mostrato incertezza sulla richiesta di gestione diretta, proporrei che il testo dell'articolo 4 fosse sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti simili, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati e che dovrà essere approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, sia nel caso di gestione diretta del servizio che nel caso di gestione delegata, stabilire, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ».

Quindi le incertezze che il Governo poteva avere, ritengo debbano cessare di fronte al fatto che la Cassa si autolimita e si sottopone all'approvazione governativa.

Propongo inoltre la sostituzione del testo dell'articolo 5 con il seguente:

« Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro

che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Per i superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa ».

All'articolo 6 propongo i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « Sono considerati componenti la famiglia » con le altre: « I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie ».

Ultimo emendamento, è quello sostitutivo del primo capoverso della lettera a) dell'articolo 7:

« Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria ».

In sostanza non esiste problema di copertura, in quanto si provvede con il contributo degli interessati. Esiste solo il controllo da parte del Ministero per ogni qualsiasi modifica che viene effettuata nell'attuazione di questo regime assistenziale.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti.

R O T T A . Sono favorevole al disegno di legge; sono, anzi, più favorevole al testo originario che non agli emendamenti.

Per la parte che riguarda il servizio di assistenza non vedo perchè sia malvista la gestione del tutto libera e indipendente. Mi

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª SEDUTA (11 ottobre 1967)

viene proprio ora in mente che, se può farsi il paragone, concessioni del genere sono state fatte quando abbiamo votato la legge sull'assistenza sanitaria del clero. Se abbiamo dato la possibilità al clero di poter amministrare i fondi e potersi organizzare a scelta il tipo di assistenza, non capisco perchè debbano esserci preoccupazioni in questo caso. Secondo me non vi dovrebbero essere emendamenti limitativi di questa legge, in quanto la categoria professionale è perfettamente responsabile e potrebbe gestire con la massima libertà anche il servizio di assistenza malattie.

B O C C A S S I . Siamo favorevoli in quanto che il disegno di legge è ispirato ad un criterio mutualistico e non si può essere contrari a queste forme di mutualità. Siamo d'accordo con gli emendamenti, perchè essi specificano quanto non è specificato nel testo originario del disegno di legge. Approviamo anche l'obbligatorietà della iscrizione alla assistenza sanitaria.

M A C A G G I . Come proponente non posso che essere favorevole al disegno di legge. Sono altresì favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Torelli e in particolare a quello concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione.

D I P R I S C O . Anche io sono favorevole. Vorrei solo un chiarimento sull'emendamento all'articolo 4. Si dice: il servizio di assistenza può essere prestato da uno degli enti o essere assunto dalla Cassa stessa. Questa alternativa ha una sua giustificazione rispetto alla obiettiva situazione in cui si trova la Cassa?

T O R E L L I . Vi è una corrente che vorrebbe una gestione diversa e vi è un'altra corrente che non la desidera. La questione è dibattuta; per ora non vi è una presa di posizione ben precisa, perchè la Cassa attende la scadenza della convenzione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* La gestione dell'ENPDEDP non ha soddisfatto anche perchè le sue prestazioni erano molto

limitate. La Cassa si propone, forte della esperienza già acquisita, di offrire maggiori prestazioni agli iscritti e di consentire maggiori risparmi rispetto alle spese alle quali andavano incontro allorchè la gestione dell'assistenza medica era affidata all'ENPDEDP.

B R A M B I L L A . Trattandosi di problemi di una categoria, bisogna tenere conto della volontà della categoria stessa, secondo il principio democratico. Approvo dunque il disegno di legge e gli emendamenti presentati; però vorrei osservare che così facendo veniamo sempre più a consolidare un sistema mutualistico differenziato, che pone i cittadini in condizioni diverse, e ci allontaniamo dalla via maestra, che dovrebbe portarci ad una assistenza centralizzata.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non è favorevole al disegno di legge. Pur non essendovi concorso dello Stato, è prevista una vigilanza da parte dell'Autorità tuttoria; nell'attuare questa funzione il Governo si domanda: come si disciplina, come si finanzia, come si trasforma questa assistenza? Si tratta di prorogare una data e di introdurre un nuovo sistema di assistenza, e non sono cose da poco.

All'articolo 7, alla lettera *a*), si provvede alla copertura con contributi personali annui, e, alla lettera *b*), si aggiunge « con eventuale concorso della Cassa ». Si è pensato a tutto, ma non ci sono nè conti, nè preventivi. Circa poi la gestione dell'assistenza non è enunciato un programma preciso.

Perchè il Governo fosse favorevole al disegno di legge avrebbe dovuto essere messo di fronte a dati più precisi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Nell'articolo 4 emendato, presentato dal senatore Torelli, mi sembra che sia contemplata una garanzia sufficiente per il Governo.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non posso che esprimere parere contrario.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª SEDUTA (11 ottobre 1967)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

(È approvato).

Art. 2.

I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

(È approvato).

Art. 3.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

(È approvato).

Art. 4.

Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le ma-

lattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere approvata dal Comitato dei delegati, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati, nelle forme e secondo i criteri e le modalità che più riterrà opportuni.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, stabilire con regolamento quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse, se diretto o indiretto oppure misto.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura in genere saranno approvate dalla Giunta esecutiva.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Torelli il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati e che dovrà essere approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, sia nel caso di gestione diretta del servizio che nel caso di gestione delegata, stabilire, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per sè e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta.

È stato presentato dal senatore Torelli il seguente emendamento sostitutivo dello intero articolo:

« Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Per i superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Art. 6.

Sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando essa risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

Il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « Sono considerati componenti la famiglia » con le altre « I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Lo stesso senatore Torelli ha presentato inoltre, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 come risulta dalle modifiche apportate.

(*E approvato*).

Art. 7.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati e che potrà essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel quale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l'eventuale concorso finanziario della Cassa.

È stato presentato dal senatore Torelli il seguente emendamento sostitutivo della lettera a):

« Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)72^a SEDUTA (11 ottobre 1967)

con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 come risulta l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Al fine di consentire agli attuali amministratori della Cassa di completare l'elaborazione già avviata della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, prevista dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, il loro mandato è prorogato di due anni dalla scadenza dello stesso.

V A R A L D O . Non sono d'accordo sul contenuto e sulla forma dell'articolo 8. Non comprendo i motivi della proroga del mandato degli amministratori. Non si tratta, poi, di elaborazione di legge organica, se mai di un disegno di legge sulla previdenza e assistenza forense prevista dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1965. Non sono gli amministratori che debbono elaborare una legge.

T O R E L L I . Il collega Varaldo ha ragione; si tratta di provvedimento di riforma organica della previdenza ed assistenza forense. Circa i motivi della proposta di proroga devo dire che sono dettati dalla neces-

sità di portare a termine tutto il lavoro di studio intrapreso. Rinnovando totalmente gli amministratori e i tecnici che da tre anni si sono dedicati a tale opera, si corre il rischio di rovinare quanto raggiunto o per lo meno di ritardarne il completamento.

V A R A L D O . Mantengo la mia opposizione e propongo pertanto di sopprimere l'intero articolo 8.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Varaldo un emendamento soppressivo dell'intero articolo 8.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.

(È approvato).

In seguito alla soppressione del precedente articolo 8, questo articolo assume il numero 8.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari